



Comune
di Verona



IL SINDACO

ORDINANZA n. 03 del 03.05.10

IL SINDACO

- Viste le Relazioni sanitarie annuali redatte dall'Azienda ULSS 20 di Verona, nelle quali vengono monitorati lo stato e la consistenza della popolazione di colombi nella città di Verona;
- Visti i risultati delle analisi nella popolazione di colombi catturati annualmente a campione dal Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 20 di Verona, che evidenziano l'occasionale presenza di alcuni parassiti come zecche, mosche ematofaghe, coccidi, cestodi e nematodi;
- Attesa quindi l'urgente necessità di procedere al contenimento della popolazione dei colombi esistenti sul territorio urbano per motivi di carattere igienico-sanitario oltre che di tutela monumentale;
- Vista la DGR Veneto n. 272 del 6 febbraio 2007 e relativo allegato A;
- Vista la deliberazione della Provincia di Verona n. 198 del 1 ottobre 2009;
- Visto l'art. 9 del Regolamento Comunale d'Igiene;
- Visto che dal 2008 il Comune di Verona effettua annualmente campagne di contenimento della popolazione dei colombi tramite la somministrazione di mangime antifecondativo contenente *nicarbazina*, farmaco che oltre all'effetto antifecondativo ha anche effetto coccidiostatico, e che l'efficacia di tali campagne annuali è proporzionale all'impegno di proprietari e amministratori di edifici nella manutenzione degli immobili e nella loro interdizione ai colombi, nonché all'astensione di cittadini e turisti dall'alimentare in maniera incontrollata gli stessi colombi tramite indiscriminato spargimento di alimenti di varia natura all'interno delle aree urbane, specialmente residenziali;

ORDINA

- 1) ai proprietari, agli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, di provvedere a loro cura e spese, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e non in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei piccioni;
- 2) l'assoluto divieto a chiunque di depositare o gettare alimenti o residui alimentari sul suolo pubblico e privato (anche se in uso collettivo o a più famiglie), onde evitare il richiamo, la permanenza e la proliferazione in luogo di detti volatili, salvo l'erogazione del prodotto antifecondativo disposta dal Comune in apposite aree individuate allo scopo.

3) Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 20 di Verona è autorizzato a effettuare durante l'arco dell'anno catture periodiche, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, finalizzate ad accertamenti sanitari con successiva liberazione dei soggetti.

La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti ordinanze emesse in materia di colombi, e specificatamente le ordinanze n. 3471 del 24 giugno 1988 e n. 86 del 4 febbraio 1997.

I Settori Veterinario e Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS 20 di Verona e il Corpo di Polizia Municipale, secondo le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro i trasgressori si procederà secondo le leggi vigenti.



IL SINDACO
Flavia Tosi